Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 320

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 dicembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 320 DEL 7 DICEMBRE 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 85: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestiti della ricostruzione redimibili 3,50 % e 5 %. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella VENTISEIESIMA estrazione eseguita il 15 novembre 1974; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(8917)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1974.

Approvazione della convenzione modificativa stipulata il 27 dicembre 1973 con la società « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1962, registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 37, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata il 28 settembre 1961 con la società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) per la durata di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1954 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di L. 427.128.100 (quattrocentoventisettemilionicentoventottomilacento) fino al 31 dicembre 1955; di lire 425.032.100 (quattrocentoventicinquemilionitrentaduemilacento) dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956; di L. 430.630.100 (quattrocentotrentamilioniseicentotrentamilacento) dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1960; di L. 531.130.100 (cinquecentotrentunomilionicentotrentamilacento) dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961; di L. 639.630.100 (seicentotrentanovemilioniseicentotrentamilacento) dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1968, registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 190, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con la società medesima il 29 settembre 1967 per apportare miglioramenti ai predetti servizi, con conseguente aumento della sovvenzione successivamente al 31 dicembre 1966, sovvenzione che venne stabilita, in ragione d'anno, in L. 642.949.979 (seicentoquarantaduemilioninovecentoquarantanovemilanovecentosettantanove) dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967; in L. 705.678.260 (settecentocinquemilioni seicentosettantottomiladuecentosessanta) dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968; in L. 742.144.260 (settecentoquarantaduemilionicentoquarantaquattromiladuecentosessanta) dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1972, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 69, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con la società medesima il 12 agosto 1971 per apportare ulteriori miglioramenti ai predetti servizi, con conseguente aumento della sovvenzione successivamente al 31 dicembre 1970, sovvenzione che venne stabilita, in ragione d'anno, in L. 904.356.260 (novecentoquattromilionitrecentocinquantaseimiladuecentosessanta) dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971; in L. 915.344.260 (novecentoquindicimilionitrecentoquarantaquattromiladuecentosessanta) dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973;

Considerato che l'affondamento della m/n « Nuova Ustica », avvenuto nel porto di Palermo a seguito del fortunale del 25 ottobre 1973, ha determinato la necessità di assicurare il collegamento Palermo-Ustica e ritorno cui l'unità era adibita, mediante l'immissione sulla linea di una nave appositamente noleggiata che desse la garanzia di espletare il servizio in condizioni di sicurezza, tenuto conto della situazione di emergenza creatasi nel porto di Palermo, e che corrispondesse anche alle pressanti e ferme richieste della popolazione di Ustica, avanzate per ottenere che la linea venisse espletata con una unità di migliori prestazioni di tenuta al mare e di velocità;

Considerata la conseguente necessità di adeguare l'ammontare della sovvenzione ai maggiori oneri derivanti alla società concessionaria dall'attuazione delle predette sostituzioni della Nuova Ustica con nave di caratteristiche superiori e di maggiori costi di esercizio;

Vista la convenzione modificativa che, in conformità delle suaccennate esigenze, è stata stipulata a Roma, addì 27 dicembre 1973 tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione;

Accertato che la società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, ha adeguato la cauzione all'ammontare della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 27 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 27 dicembre 1973 tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, con la quale, a modifica della precedente convenzione stipulata il 12 agosto 1971 ed approvata con il decreto citato in premessa, la sovvenzione per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) per la durata di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1954 viene stabilita, in ragione d'anno, in:

L. 427.128.100 (quattrocentoventisettemilionicentoventottomilacento) fino al 31 dicembre 1955;

L. 425.032.100 (quattrocentoventicinquemilionitrentaduemilacento) dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956;

L. 430.630.100 (quattrocentotrentamilioniseicentotrentamilacento) dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1960;

L. 531.130.100 (cinquecentotrentunomilionicentotrentamilacento) dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961;

L. 639.630.100 (seicentotrentanovemilioniseicentotrentamilacento) dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1966;

L. 642.949.979 (seicentoquarantaduemilioninovecentoquarantanovemilanovecentosettantanove) dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967;

L. 705.678.260 (settecentocinquemilioniseicentosettantottomiladuecentosessanta) dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968;

L. 742.144.260 (settecentoquarantaduemilionicentoquarantaquattromiladuecentosessanta) dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1970;

L. 904.356.260 (novecentoquattromilionitrecentocinquantaseimiladuecentosessanta) dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971;

L. 915.344.260 (novecentoquindicimilionitrecentoquarantaquattromiladuecentosessanta) dal 1° gennaio 1972 al 14 novembre 1973;

L. 1.275.344.260 (unmiliardoduecentosettantacinquemilioni trecentoquarantaquattromiladuecentosessanta) dal 15 novembre 1973 al 31 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unitamente alla convenzione modificativa che sara comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1974

LEONE

COPPO — COLOMBO — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1974
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 217

CONVENZIONE 27 DICEMBRE 1973 TRA IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E LA SOCIETA' PER AZIONI « SI.RE.NA. » - SICULA REGIONALE DI NAVIGAZIONE, CON SEDE IN PALERMO, PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI CARATTERE LOCALE DEL SETTORE « D » (ISOLE EGADI, PELAGIE, USTICA E PANTELLERIA).

Premesso che dal 1° gennaio 1954 la società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, provvede all'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale delle isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, in base alla convenzione ventennale stipulate il 2 dicembre 1953 e modificata con successive convenzioni del 23 luglio 1956; del 28 settembre 1961; del 29 settembre 1967; del 12 agosto 1971;

Tenuto conto che in occasione della mareggiata del 25 ottobre 1973 che distrusse la diga foranea del porto di Palermo affondò la motonave « Nuova Ustica » di t.s.l. 450 e velocità 12 nodi, adibita alla Linea D/1 Palermo-Ustica e ritorno e che la gemella « Nuova Egadi » ebbe a riportare danni di eccezionale rilievo;

Attesa l'assoluta necessità di riattivare le comunicazioni marittime tra Palermo ed Ustica per evitare l'isolamento ed assicurare il rifornimento della popolazione dell'isola;

Tenuta presente l'esigenza di assicurare il servizio in condizioni di sicurezza, tenuto conto della situazione di emergenza determinatasi nel porto di Palermo;

Rilevato che la « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, non riusciva a reperire sul mercato una nave di caratteristiche similari a quelle della « Nuova Ustica » (450 tonnellate di stazza lorda e 12 nodi di velocità) che, in base all'allegato 1) delle convenzioni stipulate il 2 dicembre 1953 e 23 luglio 1956 tra il Ministero della marina mercantile e la « SI.RE.NA. » stessa, già modificate con le convenzioni del 28 settembre 1961, 29 settembre 1967 e del 12 agosto 1971, era assegnata alla Linea D/1 e che pertanto era costretta ad effettuare collegamenti saltuari con Ustica, da Trapani, con le navi adibite ad altre linee sociali nei periodi liberi dal servizio;

Tenute presenti le pressanti richieste della popolazione di Ustica che, fin dal 1965, chiedeva sempre più fermamente l'immissione in servizio di una nave che consentisse di espletare il viaggio con regolarità ed assicurasse, nello stesso tempo, un maggior conforto e celerità ai passeggeri nella traversata;

Tenuto conto che l'unica nave immediatamente disponibile risultava essere una unità della stazza lorda di 2000 tonnellate, capace di esplicare una velocità di 18 nodi con la quale la « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, era in grado di assicurare i collegamenti marittimi con Ustica in situazione di sicurezza;

Tenuto altresì conto che il Ministero del tesoro, opportunamente interessato, ebbe ad esprimere il proprio parere favorevole all'immissione in servizio della nave disponibile, con telegramma datato 23 novembre 1973 n. 010428/184857;

Atteso che la « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, è stata autorizzata dal Ministero della marina mercantile ad espletare il collegamento marittimo tra Palermo ed Ustica e ritorno dal 15 novembre 1973 al 31 dicembre 1973 con detta nave;

Tutto questo premesso, fra l'avv. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile e l'ing. Carlo Lolli-Ghetti, consigliere delegato della società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, agente in nome e per conto della società medesima, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

La sovvenzione spettante alla società per azioni «SI.RE.NA.» - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria), per l'anno 1973, è aumentata, in ragione d'anno, di L. 360.000.000 (trecentosessantamilioni) attese le caratteristiche superiori della nuova nave ed i maggiori costi di esercizio della stessa rispetto alla motonave « Nuova Ustica ».

Art. 2.

La presente convenzione, mentre vincola la società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 27 dicembre 1973

p. *Il Ministero della marina mercantile*
D'ANGELO

p. *La società « SI.RE.NA. »*
LOLLI-GHETTI

Registrato a Roma il 4 ottobre 1974 - 1° Ufficio del registro atti privati, al n. 15737 - Mod. 71/M. — *Esatte L. 4.000.*

(9461)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1974.

Approvazione della convenzione stipulata il 26 febbraio 1974 con la società « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1953, registro n. 22 Marina mercantile, foglio n. 366, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 2 dicembre 1953 con la « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione - Società per azioni, con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) per la durata di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 31 dicembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957, registro n. 3 Marina mercantile, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 23 luglio 1956;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1962, registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 37, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 28 settembre 1961;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1968, registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 190, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 29 settembre 1967;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1972, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 69, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 12 agosto 1971;

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1974, in corso di registrazione, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 27 dicembre 1973;

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 826, con la quale il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale di cui alla citata legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Vista la convenzione stipulata in Roma, addì 26 febbraio 1974, tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, per attuare la proroga dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 verso la sovvenzione annua di L. 1.702.287.512 (unmiliardosettecentoduemilioniduecentottantasettemilacinquecentododici);

Considerato che, per motivi di urgenza dovuti alla necessità di assicurare dal 1° gennaio 1974 il proseguimento dei servizi sopra menzionati, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 826, è stato sottoposto per il parere al Consiglio di Stato lo schema di convenzione, sottoscritto dalla parte anzichè il progetto di convenzione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di convenzione predetto nell'adunanza della sezione 2ª tenuta il 9 aprile 1974;

Accertato che la società « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, ha adeguato la cauzione all'ammontare della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 26 febbraio 1974;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 26 febbraio 1974, tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, per la proroga, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 826, dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 verso la sovvenzione annua di L. 1.702.287.512 (un miliardo e settecentoduemilioniduecentottantasettemilacinquecentododici).

La sovvenzione dovuta alla società farà carico al cap. 1174 del bilancio dello Stato, stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unitamente alla convenzione, che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1974

LEONE

COPPO — COLOMBO — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1974
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 219

CONVENZIONE 26 FEBBRAIO 1974 FRA IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E LA SOCIETA' PER AZIONI « SI.RE.NA. », SICULA REGIONALE DI NAVIGAZIONE, IN PALERMO, PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI CARATTERE LOCALE DEL SETTORE « D » (ISOLE EGADI, PELAGIE, USTICA E PANTELLERIA).

Premesso che con la legge 22 dicembre 1973, n. 826, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1973, n. 332, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) affidandolo al precedente concessionario verso la corresponsione di una sovvenzione in misura pari a quella corrisposta al concessionario per l'anno 1973 e che la società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, ha accettato con fonogramma del 29 dicembre 1973, n. 327.

Premesso che la società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, ha provveduto allo esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale delle isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1973, ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 34, tra l'avv. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile e l'ing. Carlo Lolli-Ghetti consigliere delegato della società per azioni « SI.RE.NA. », agente in nome e per conto della società medesima in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

L'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) è riaffidato alla società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, alle condizioni tutte di cui alle convenzioni del 2 dicembre 1953 e 23 luglio 1956, modificate con le convenzioni del 28 settembre 1961, del 29 settembre 1967, del 12 agosto 1971 e del 27 dicembre 1973 stipulate con la società stessa, che qui s'intendono per intero riprodotte, salvo il disposto del successivo art. 2.

Art. 2.

Gli articoli 1, 2, 4, 6, 9 e 23 delle convezioni stipulate il 2 dicembre 1953 e 23 luglio 1956, alcuni dei quali già modificati con le convenzioni del 28 settembre 1961, del 29 settembre 1967, del 12 agosto 1971 e del 27 dicembre 1973, sono ulteriormente modificati come segue:

« Art. 1 - *Servizi da eseguire.* — La società per azioni « SI.RE.NA. », con sede in Palermo, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nella annessa tabella (allegato 1) alle condizioni indicate nel capitolo (allegato 2 alla convenzione 23 luglio 1956 stipulata con la stessa società) che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente convenzione.

Nei successivi articoli e nel capitolato la società per azioni « SI.RE.NA. » viene designata con la parola "Società" ».

« Art. 2 - *Sovvenzione.* — La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui alla annessa tabella (allegato 1) è fissata, in ragione d'anno, in L. 1.702.287.512, corrispondente a quella determinata per il 1973 ».

« Art. 4 - *Revisione della sovvenzione.* — La sovvenzione, di cui all'art. 2, è soggetta a revisione alla fine dell'anno in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nei seguenti elementi:

introiti netti del traffico;
costi del personale;
costi del combustibile;
costi delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi.

Gli importi annui di cui al precedente comma restano così fissati:

A) Introiti netti del traffico: L. 96.173.942.

Ai fini della revisione della sovvenzione per ottenere gli introiti netti del traffico si procederà come segue:

si assumeranno gli introiti lordi conseguiti dalla Società nei viaggi di convenzione per trasporto dei passeggeri e delle automobili al seguito dei passeggeri, ivi compresi tutti gli incassi per posti letto, tasse e diritti portuali, eccedenza bagaglio ecc., con esclusione delle quote di nolo cumulativo di competenza di altri vettori, degli avviamenti e delle prosecuzioni, delle escursioni ecc.;

si assumeranno gli introiti lordi conseguiti dalla Società nei viaggi di convenzione per il trasporto delle merci di qualsiasi natura e degli automezzi per merci nonchè dei mezzi gommati in genere, ivi compresi tutti gli incassi per tasse e diritti portuali, diritti di polizza, con esclusione delle quote nolo, tasse e diritti non di pertinenza del trasporto marittimo effettuato dalla Società (avviamenti e prosecuzioni, quote di nolo cumulativo di competenza di altri vettori ecc.);

si diminuiranno i suddetti introiti lordi della percentuale del 28,24% per spese di traffico relative ad abbuoni, ristorni, senserie, provvigioni, spese portuali e di pubblicità.

B) Costi del personale: L. 703.817.088.

Fanno parte del costo del personale ai fini della revisione della sovvenzione tutti gli elementi connessi con il rapporto di prestazioni d'opera da parte del personale di terra e di mare ovunque operante ossia stipendi, paghe ed accessori, indennità, erogazioni e compensi diversi, lavoro straordinario, indennità di panatica per il personale navigante, contributi assicurativi, previdenziali e tutti gli altri oneri a carico del datore di lavoro immediati e differiti, inclusi ferie, franchigie, riposi compensativi, preavviso, indennità di anzianità e relativo adeguamento anzianità di servizio antecedente ecc.

Per la determinazione delle variazioni intervenute nel costo del personale di cui sopra si assumeranno le variazioni nell'indice del correlativo costo medio unitario e cioè:

a) si determineranno gli indici di costo di ciascuno dei rappresentanti delle categorie riportate nella tabella di cui in seguito (applicato in R.O., primo ufficiale in R.O. ecc.) mediante il rapporto tra il costo mensile medio dell'anno cui la revisione si riferisce e quello indicato nella tabella medesima;

b) si moltiplicheranno i suddetti indici di costo per la spesa complessiva annua di ciascuna categoria di personale parametrata risultante dalla seguente tabella:

Categoria	N. pers.	Qualifica	Anni anz.	Costo mensile	Costo annuo
—	—	—	—	—	—
Amm/vi	6	appl. 1° R.O.	17	849.211	61.143.192
Stato magg.	24	1° uff. cop. R.O.	10	1.003.585	289.032.480
Sottuff.	19	elettricista	—	432.925	98.706.900
Comuni	59	marinaio	—	360.077	254.934.516
			Totale . . .		703.817.088

Le variazioni di qualsiasi natura nei costi del personale, secondo quanto in precedenza indicato, dovranno derivare da leggi, da disposizioni ministeriali o da accordi sindacali approvati dal Ministero della marina mercantile intervenuti entro il periodo cui la revisione si riferisce.

C) Costi del combustibile: L. 76.651.900 (Diesel tonnellate 3.743,518 × L. 20.475,9 = L. 76.651.900).

Per la determinazione delle variazioni intervenute nel costo dei combustibili si calcoleranno i nuovi importi derivanti dai prodotti delle suddette quantità (rappresentative di tutte le qualità effettivamente consumate) per i prezzi medi per tonnellata metrica dell'anno cui la revisione si riferisce. Tali importi saranno raffrontati a quelli base sopra indicati.

Ai fini della determinazione del prezzo medio annuale si assumeranno i prezzi franco bordo attestati dalla camera di commercio industria ed agricoltura di Palermo o dimostrati mediante ogni altro mezzo ritenuto adeguato dal Ministero della marina mercantile.

D) Costo delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi: L. 234.126.202.

Per la determinazione delle variazioni intervenute nel costo delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi si assumeranno le variazioni nell'indice del correlativo costo.

Tale indice (i) verrà determinato dalla somma dell'indice di costo dei materiali (A) assunto per il 34% e dell'indice di costo della mano d'opera (B) assunto per il 66%, tenendo conto del fattore relativo al processo di invecchiamento delle navi come segue:

$$i = (0{,}34\ A + 0{,}66\ B)\ 1{,}02^{n}$$

ove « n » è uguale alla differenza fra l'età media del tonnellaggio di stazza lorda impiegato nei servizi all'ultimo giorno del periodo cui la revisione si riferisce e quella al giorno di decorrenza della presente convenzione.

Ove dal calcolo della differenza di cui sopra « n » venisse ad avere un valore inclusivo di una frazione dell'unità, si effettuerà l'arrotondamento di tale frazione a 0, 0,25, 0,50, 0,75 per difetto.

Materiali.

L'indice di costo di cui sopra (A) verrà calcolato:

a) determinando gli indici di prezzo per ciascuna delle categorie di materiali elencate nella tabella di cui in seguito mediante il rapporto tra il prezzo medio dell'anno cui si riferisce la revisione rilevato dalle specifiche tavole del « Bollettino mensile di statistica » dell'Istituto centrale di statistica e quello riportato nello stesso « Bollettino » per il mese di dicembre 1973;

b) ponderando i suddetti indici di prezzo con le rispettive percentuali di composizione indicate:

Materiale	% Compos.
—	—
Acciaio: lamiere grosse da mm 4,76 e più (Milano)	25 %
Tubi di ferro e di acciaio saldati (Milano) . .	25 %
Rame in wirebars (Milano)	20 %
Zinco in lastre (Milano)	5 %
Stagno in pani (Milano)	10 %
Legno: tavole abete primo assortimento (Bolzano); lunghezza mt 4, spessore da mm 20 a 60, larghezza cm 16 e più, peso speficico convenzionale 0,50	15 %
	100 %

Mano d'opera.

L'indice di costo di cui sopra (B) verrà calcolato determinando l'indice di costo di un operaio qualificato navalmeccanico mediante il rapporto tra l'indice del tasso medio delle retribuzioni minime contrattuali dell'anno cui la revisione si riferisce, rilevato dalle specifiche tavole del « Bollettino mensile di statistica » dell'Istituto centrale di statistica e l'indice base relativo al mese di dicembre 1973 rilevato dallo stesso « Bollettino ».

La revisione della sovvenzione in aumento o in diminuzione viene effettuata semprechè la somma algebrica delle variazioni verificatesi:

negli introiti lordi del traffico nei servizi di convenzione, al netto delle spese di traffico, conseguiti nell'anno;

nei costi degli elementi sopra indicati, relativi all'anno medesimo,

superi l'1% degli introiti lordi del traffico nei servizi di convenzione ed è riconosciuta soltanto per la parte eccedente l'importo di tale percentuale.

Le eventuali variazioni della sovvenzione sono approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

« Art. 6 - *Durata della convenzione.* — La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 salvo proroga, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826 ».

« Art. 9 - *Navi da assegnare ai servizi.* — La Società si obbliga ad assegnare alle linee le seguenti unità:

a) per l'esercizio della linea 1 di cui all'allegato 1: la nave in servizio al 31 dicembre 1973 in attesa dell'acquisizione di una nave riconosciuta idonea dal Ministero della marina mercantile della stazza lorda minima di 1000 tonnellate e in grado di sviluppare una velocità di esercizio di 18 nodi;

b) per l'esercizio delle linee 2 e 3 di cui all'allegato 1: una nave di tipo autotraghetto della stazza lorda minima di 450 tonnellate e con velocità di esercizio di 14 nodi;

c) per l'esercizio delle linee 4 e 5 di cui all'allegato 1: due navi di tipo polivalente-idonee cioè oltre che al trasporto delle merci in modo convenzionale, al trasporto di almeno 35 autovetture con imbarco diretto da poppa, della stazza lorda minima di 1.200 tonnellate e con velocità di esercizio di 14 nodi ».

« Art. 23 - *Sovvenzione per linee.* — Con decreto del Ministro per la marina mercantile la sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della convenzione sarà ripartita tra le singole linee di cui all'annessa tabella (allegato 1).

Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

Linea 1	n. 327	viaggi
Linea 2, Itinerario *A*	» 117	»
Linea 2, Itinerario *B*	» 208	»
Linea 3, Itinerario *A*	» 208	»
Linea 3, Itinerario *B*	» 35	»
Linea 4	» 204	»
Linea 5, Itinerario *A*	» 136	»
Linea 5, Itinerario *B*	» 39	»
Linea 5, Itinerario *C*	» 26	»

Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nell'annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti ».

Art. 3.

La presente convenzione, mentre vincola la Società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 26 febbraio 1974

p. *Il Ministero della marina mercantile*
D'Angelo

p. *La società « SI.RE.NA. »*
Lolli-Ghetti

Registrato a Roma il 4 ottobre 1974 - 1° Ufficio del registro atti privati, al n. 15736 - Mod. 71/M. — *Esatte L.* 4.000.

Allegato 1
(Art. 1 della convenzione)

SETTORE « D »: ISOLE EGADI, PELAGIE, USTICA E PANTELLERIA

Elenco e caratteristiche delle linee

Linea 1.

Itinerario: Palermo-Ustica e ritorno.
Periodicità: giornaliera nel periodo 15 giugno-15 settembre ed esasettimanale nel rimanente periodo dell'anno.
Migliatico per viaggio (A. e R.): miglia 72.
Migliatico annuo, per 327 viaggi: miglia 23.544.
Nave assegnata alla linea: dal 1° gennaio 1974 la nave in esercizio al 31 dicembre 1973 in attesa dell'acquisizione di una nave riconosciuta idonea dal Ministero della marina mercantile di stazza lorda minima di 1000 tonnellate ed in grado di sviluppare una velocità di esercizio di 18 nodi.

Linea 2.

Itinerario *A*: Trapani-Favignana-Levanzo-Marettimo e ritorno.
Periodicità: 3 viaggi alla settimana nel periodo 15 giugno-15 settembre; 2 viaggi alla settimana nel rimanente periodo dell'anno.
Migliatico per viaggio (A. e R.): miglia 54.
Migliatico annuo, per 117 viaggi: miglia 6.318.

Itinerario *B*: Trapani-Favignana-Levanzo e ritorno.
Periodicità: 4 viaggi alla settimana.
Migliatico per viaggio (A. e R.): miglia 26.
Migliatico annuo, per 208 viaggi: miglia 5.408.
Migliatico annuo complessivo, per 325 viaggi di cui 117 con Itinerario *A* e 208 con Itinerario *B*: miglia 11.726.
Nave assegnata alla linea: una nave di tipo autotraghetto da 450 tonnellate di stazza lorda e con velocità di esercizio di 14 nodi.

Linea 3.

Itinerario *A*: Trapani-Favignana-Levanzo-Trapani oppure Trapani-Levanzo-Favignana-Trapani.
Periodicità: 4 viaggi alla settimana.
Migliatico per viaggio: miglia 23.
Migliatico annuo, per 208 viaggi: miglia 4.784.

Itinerario *B*: Trapani-Favignana e ritorno.
Periodicità: settimanale dal 1° maggio al 31 ottobre, bisettimanale nei mesi di luglio e agosto.
Migliatico per viaggio (A. e R.): miglia 20.
Migliatico annuo, per 35 viaggi: miglia 700.
Migliatico annuo complessivo per 243 viaggi, di cui 208 con Itinerario *A* e 35 con Itinerario *B*: miglia 5.484.
Nave assegnata alla linea: una nave di tipo autotraghetto da 450 tonnellate di stazza lorda e con velocità di esercizio di 14 nodi.

Linea 4.

Itinerario: Trapani-Pantelleria e ritorno.
Periodicità: trisettimanale per 32 settimane; tetrasettimanale per 5 settimane; pentasettimanale per 2 settimane; esasettimanale per 13 settimane.
Migliatico per viaggio (A. e R.): miglia 152.
Migliatico annuo, per 204 viaggi: miglia 31.008.
Nave assegnata alla linea: una nave di tipo polivalente da 1.200 t.s.l. e 14 nodi di velocità.

Linea 5.

Itinerario *A*: Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa e ritorno.
Periodicità: bisettimanale; trisettimanale per 32 settimane.
Migliatico per viaggio (A. e R.): miglia 246.
Migliatico annuo, per 136 viaggi: miglia 33.456.

Itinerario *B*: Porto Empedocle-Lampedusa-Linosa-Porto Empedocle oppure Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa Porto Empedocle.
Periodicità: settimanale per 39 settimane.
Migliatico per viaggio: miglia 241.
Migliatico annuo, per 39 viaggi: miglia 9.399.

Itinerario *C*: Porto Empedocle-Lampedusa e ritorno.
Periodicità: bisettimanale per 13 settimane.
Migliatico per viaggio (A. e R.): miglia 236.
Migliatico annuo per 26 viaggi: miglia 6.136.
Migliatico totale per 201 viaggi di cui 136 con itinerario *A*, 39 con itinerario *B* e 26 con itinerario *C*: miglia 48 991.
Nave assegnata alla linea: nave di tipo polivalente da 1.200 t.s.l. e 14 nodi di velocità.

Roma, addì 26 febbraio 1974

p. *Il Ministero della marina mercantile*
D'Angelo

p. *La società « SI.RE.NA. »*
Lolli-Ghetti

(9460)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1974.

Approvazione della convenzione stipulata il 26 febbraio 1974 con la società « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « C » (isole Eolie).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 17 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1954, registro n. 23 Marina mercantile, foglio n. 22, con il quale venne approvata la convenzione stipulata l'11 dicembre 1953 con la «Navisarma» - Compagnia siciliana marittima - Società per azioni, con sede in Messina, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il settore «C» (isole Eolie), per la durata di venti anni, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 31 dicembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1958, registro n. 5 Marina mercantile. foglio n. 109, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 30 aprile 1958;

Visto il proprio decreto in data 26 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1959, registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 78, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 27 giugno 1959;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1969, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 143, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 18 dicembre 1967;

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 826, con la quale il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale di cui alla citata legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Considerato che la società « Navisarma », invitata a far conoscere se intendeva proseguire l'esercizio dei servizi del proprio settore dal 1° gennaio 1974, secondo le disposizioni della legge 22 dicembre 1973, n. 826, ha dichiarato la propria indisponibilità;

Considerato che, a seguito di tale decisione della società « Navisarma », è stata indetta una trattativa privata, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1973, n. 826, per l'aggiudicazione dei servizi di collegamento marittimo del settore « C » (isole Eolie), già espletati dalla medesima società « Navisarma »;

Considerato che, a conclusione della predetta trattativa, è risultata aggiudicataria dei servizi sopra menzionati la società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo;

Vista la convenzione stipulata in Roma, addì 26 febbraio 1974, tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, per attuare la proroga dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « C » (isole Eolie) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 verso la sovvenzione annua di L. 1.126.605.897 (unmiliardo centoventiseimilioni seicentocinquemilaottocentonovantasette);

Considerato che, per motivi di urgenza dovuti alla necessità di assicurare dal 1° gennaio 1974 il proseguimento dei servizi sopra menzionati, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 826, è stato sottoposto per il parere al Consiglio di Stato lo schema di convenzione, sottoscritto dalla parte anzichè il progetto di convenzione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di convenzione predetto nell'adunanza della seconda sezione tenuta il 9 aprile 1974;

Accertato che la società « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, ha prestato la prevista cauzione nella misura del 20% della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 26 febbraio 1974;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 26 febbraio 1974, tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, per la proroga, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 826, dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « C » (isole Eolie) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 verso la sovvenzione annua di L. 1.126.605.897 (unmiliardocentoventiseimilioniseicentocinquemilaottocentonovantasette).

La sovvenzione dovuta alla società farà carico al capitolo 1174 del bilancio dello Stato, stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unitamente alla convenzione, che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1974

LEONE

COPPO — COLOMBO — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1974
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 218

CONVENZIONE 26 FEBBRAIO 1974 FRA IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E LA SOCIETA' PER AZIONI « SI.RE.NA. » - SICULA REGIONALE DI NAVIGAZIONE, CON SEDE IN PALERMO, PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI CARATTERE LOCALE DEL SETTORE « C » (ISOLE EOLIE).

Premesso che con la legge 22 dicembre 1973, n. 826, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1973, n. 332, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « C » (isole Eolie) affidandolo al precedente concessionario verso la corresponsione di una sovvenzione in misura pari a quella corrisposta per l'anno 1973.

Premesso che la società per azioni « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima, con sede in Messina, concessionaria dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale delle isole Eolie per il periodo 1° gennaio 1954-31 dicembre 1973 ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 34, ha rinunciato a proseguire l'esercizio dei suddetti servizi dal 1° gennaio 1974

con fonogramma in data 29 dicembre 1973 e che, conseguentemente, il Ministero della marina mercantile, a norma dell'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1973, n. 826, ha proceduto ad espletare la trattativa privata per l'assegnazione dei servizi di che trattasi e che è risultata aggiudicataria la società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, tra l'avv. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile e l'ing. Carlo Lolli-Ghetti, consigliere delegato della società per azioni « SI. RE.NA. », agente in nome e per conto della società medesima in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

L'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « C » (isole Eolie) è affidato alla società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, alle condizioni tutte di cui alla convenzione 11 dicembre 1953 modificata con le convenzioni 30 aprile 1958, 27 giugno 1959 e 18 dicembre 1967 stipulata tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima, con sede in Messina, che qui s'intendono per intiero riprodotte salvo il disposto del successivo art. 2.

Art. 2.

Gli articoli 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 13 della convenzione stipulata fra il Ministero della marina mercantile e la società « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima, con sede in Messina, l'11 dicembre 1953, modificata il 30 aprile 1958, il 27 giugno 1959 e il 18 dicembre 1967, sono modificati come segue:

« Art. 1 - *Servizi da eseguire* — La società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nella tabella (allegato 1) alle condizioni indicate nel capitolato (allegato 2), facenti parte integrante della convenzione del 30 aprile 1958 modificata con le convenzioni 27 giugno 1959 e 18 dicembre 1967.

Nei successivi articoli e nel capitolato la società per azioni « SI.RE.NA. » viene designata con la parola "Società" ».

« Art. 2 - *Sovvenzione.* — La sovvenzione annua per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è fissata in ragione d'anno in L. 1.126.605.897 (unmiliardocentoventiseimilioni seicentocinquemilaottocentonovantasette), ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826 ».

« Art. 4 - *Revisione della sovvenzione.* — La sovvenzione, di cui all'art. 2, è soggetta a revisione alla fine dell'anno in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nei seguenti elementi:

introiti netti del traffico;
costi del personale;
costi del combustibile;
costi delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi.

Gli importi annui di cui al precedente comma restano così fissati:

A) Introiti netti del traffico: L. 87.960.784.

Ai fini della revisione della sovvenzione per ottenere gli introiti netti del traffico si procederà come segue:

si assumeranno gli introiti lordi conseguiti dalla Società nei viaggi di convenzione per trasporto dei passeggeri e delle automobili al seguito dei passeggeri, ivi compresi tutti gli incassi per posti letto, tasse e diritti portuali, eccedenza bagaglio ecc., con esclusione delle quote di nolo cumulativo di competenza di altri vettori, degli avviamenti e delle prosecuzioni, delle escursioni ecc.;

si assumeranno gli introiti lordi conseguiti dalla Società nei viaggi di convenzione per il trasporto delle merci di qualsiasi natura e degli automezzi per merci nonchè dei mezzi gommati in genere, ivi compresi tutti gli incassi per tasse e diritti portuali, diritti di polizza, con esclusione delle quote nolo, tasse e diritti non di pertinenza del trasporto marittimo effettuato dalla Società (avviamenti e prosecuzioni, quote di nolo cumulativo di competenza di altri vettori ecc.);

si diminuiranno i suddetti introiti lordi della percentuale del 23,44 % per spese di traffico relative ad abbuoni, ristorni, senserie, provvigioni, spese portuali e di pubblicità.

B) Costi del personale: L. 817.095.514.

Fanno parte del costo del personale ai fini della revisione della sovvenzione tutti gli elementi connessi con il rapporto di prestazioni d'opera da parte del personale di terra e di mare ovunque operante ossia stipendi, paghe ed accessori, indennità, erogazioni e compensi diversi, lavoro straordinario, indennità di panatica per il personale navigante, contributi assicurativi, previdenziali e tutti gli altri oneri a carico del datore di lavoro immediati e differiti, ivi inclusi ferie, franchigie, riposi compensativi, preavviso, indennità di anzianità e relativo adeguamento anzianità di servizio antecedente ecc.

Per la determinazione delle variazioni intervenute nel costo del personale di cui sopra si assumeranno le variazioni nell'indice del correlativo costo medio unitario e cioè:

a) si determineranno gli indici di costo di ciascuno dei rappresentanti delle categorie riportate nella tabella di cui in seguito (applicato in R.O., primo ufficiale in R.O. ecc.) mediante il rapporto fra il costo mensile medio dell'anno cui la revisione si riferisce e quello indicato nella tabella medesima;

b) si moltiplicheranno i suddetti indici di costo per la spesa complessiva annua di ciascuna categoria di personale parametrata risultante dalla seguente tabella:

Categoria	N. pers.	Qualifica	Anni anz.	Costo mensile	Costo annuo
Amm/vi	7,805	appl. 1° R.O.	10	680.035	63.692.078
Stato magg.	27,388	1° uff. cop. R.O.	11	1.090.665	358.453.596
Sottuff.	24,666	elettricista	—	436.269	129.132.134
Comuni	61,666	marinaio	—	359.217	265.817.706
				Totale . . .	817.095.514

Le variazioni di qualsiasi natura nei costi del personale, secondo quanto in precedenza indicato, dovranno derivare da leggi, da disposizioni ministeriali o da accordi sindacali approvati dal Ministero della marina mercantile intervenuti entro il periodo cui la revisione si riferisce.

C) Costi del combustibile:

Nafta: Tonn. 1.771 × L. 12.581 = L. 22.280.951
Diesel: Tonn. 2.546 × L. 20.001 = » 50.922.546

Costo complessivo . . . L. 73.203.497

Per la determinazione delle variazioni intervenute nel costo dei combustibili si calcoleranno i nuovi importi derivanti dal prodotti delle suddette quantità (rappresentative di tutte le qualità effettivamente consumate) per i prezzi medi per tonnellata metrica dell'anno cui la revisione si riferisce. Tali importi saranno raffrontati a quelli base sopra indicati.

Ai fini della determinazione del prezzo medio annuale si assumeranno i prezzi franco bordo attestati dalla camera di commercio industria ed agricoltura di Messina o dimostrati mediante ogni altro mezzo ritenuto adeguato dal Ministero della marina mercantile.

D) Costo delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi: L. 125.201.255.

Per la determinazione delle variazioni intervenute nel costo delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi si assumeranno le variazioni nell'indice del correlativo costo.

Tale indice (i) verrà determinato dalla somma dell'indice di costo dei materiali (A) assunto per il 34 % e dell'indice di costo della mano d'opera (B) assunto per il 66 %, tenendo conto del fattore relativo al processo di invecchiamento delle navi come segue:

$$i = (0,34\ A + 0,66\ B)\ 1,02^n$$

ove « n » è uguale alla differenza fra l'età media del tonnellaggio di stazza lorda impiegato nei servizi all'ultimo giorno del periodo cui la revisione si riferisce e quella al giorno di decorrenza della presente convenzione.

Ove dal calcolo della differenza di cui sopra « n » venisse ad avere un valore inclusivo di una frazione dell'unità, si effettuerà l'arrotondamento di tale frazione a 0, 0,25, 0,50, 0,75 per difetto.

Materiali.

L'indice di costo di cui sopra (A) verrà calcolato:

a) determinando gli indici di prezzo per ciascuna delle categorie di materiali elencate nella tabella di cui in seguito, mediante il rapporto tra il prezzo medio dell'anno cui si riferisce la revisione rilevato dalle specifiche tavole del « Bollettino mensile di statistica » dell'Istituto centrale di statistica e quello riportato nello stesso « Bollettino » per il mese di dicembre 1973;

b) ponderando i suddetti indici di prezzo con le rispettive percentuali di composizione indicate:

Materiale	% Compos.
Acciaio: lamiere grosse da mm. 4,76 e più (Milano)	25 %
Tubi di ferro e di acciaio saldato (Milano) .	25 %
Rame wirebars (Milano) .	20 %
Zinco in lastre (Milano) .	5 %
Stagno in pani (Milano)	10 %
Legno: tavole abete primo assortimento (Bolzano); lunghezza mt. 4, spessore da mm. 20 a 60, larghezza cm. 16 e più, peso specifico convenzionale 0,50 . .	15 %
	100 %

Mano d'opera.

L'indice di costo di cui sopra (B) verrà calcolato determinando l'indice di costo di un operaio qualificato navalmeccanico mediante il rapporto tra l'indice del tasso medio delle retribuzioni minime contrattuali dell'anno cui la revisione si riferisce, rilevato dalle specifiche tavole del « Bollettino mensile di statistica » dell'Istituto centrale di statistica e l'indice base relativo al mese di dicembre 1973 rilevato dallo stesso « Bollettino ».

La revisione della sovvenzione in aumento o in diminuzione viene effettuata sempre che la somma algebrica delle variazioni verificatesi:

negli introiti lordi del traffico nei servizi di convenzione, al netto delle spese di traffico, conseguiti nell'anno;

nei costi degli elementi sopra indicati, relativi all'anno medesimo,

superi l'1% degli introiti lordi del traffico nei servizi di convenzione ed è riconosciuta soltanto per la parte eccedente l'importo di tale percentuale

Le eventuali variazioni della sovvenzione sono approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

« Art. 6 - *Durata della convenzione.* — La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 salvo proroga, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826 ».

« Art. 8 - *Domicilio legale.* — Agli effetti della presente convenzione, la Società elegge domicilio legale in Roma, ed avrà sede di armamento nel porto di Messina ».

« Art. 9 - *Navi da assegnare ai servizi.* — E' fatto obbligo alla Società di rilevare dalla società per azioni « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima, con sede in Messina, le seguenti unità:

Piroscafo « Eolo »	di	703,84	t.s.l.
Motonave « Basiluzzo »	»	878,00	t.s.l.
Motonave « Lipari »	»	1.551,80	t.s.l.
Motonave « Vulcanello »	»	762,81	t.s.l.

Il prezzo del rilievo sarà determinato con le modalità previste dal secondo comma del seguente art. 10 ».

« Art. 10 - *Navi allo scadere della convenzione.* — Alla scadenza del regime di proroga dei servizi di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 826, lo Stato prenderà possesso per rilevare o far rilevare le navi « Basiluzzo », « Lipari » e « Vulcanello » semprechè non abbiano superato il ventesimo anno di età, ed avrà facoltà di prendere in possesso per rilevare o far rilevare le altre navi adibite alle linee di cui all'art. 1.

Il prezzo del rilievo sarà determinato da un collegio peritale con funzioni di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il quinto, ove non fosse scelto d'accordo fra le parti, nominato dal presidente del Tribunale di Roma ».

« Art. 13 - *Personale di stato maggiore ed amministrativo.* — Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio delle linee contemplate dalla presente convenzione, la Società dovrà assumere il personale amministrativo e navigante (stato maggiore) che al 31 dicembre 1973 era alle dipendenze della precedente concessionaria, società « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima, con sede in Messina, e che a quella data era iscritto nei ruoli organici, purchè dopo la stessa data non sia rimasto volontariamente nei ruoli del cessato concessionario.

Dal beneficio di cui sopra è escluso il personale che entro il 31 dicembre 1973 abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in quiescenza.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo sarà riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio già maturata alla data del 31 dicembre 1973 alle dipendenze del precedente concessionario, nonchè il grado e la qualifica raggiunti alla stessa data.

Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente articolo saranno decise inappellabilmente da una commissione arbitrale composta di cinque membri dei quali due nominati dalla Società, due dal personale ed il quinto, con funzioni di presidente, nominato d'accordo fra le due parti e, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma ».

Art. 3.

La presente convenzione, mentre vincola la Società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 26 febbraio 1974

p. *Il Ministero della marina mercantile*
D'ANGELO

p. *La società « SI.RE.NA. »*
LOLLI-GHETTI

Registrato a Roma il 4 ottobre 1974 - 1° Ufficio del registro atti privati, al n. 15738 - Mod. 71/M. — *Esatte L.* 4.000.

(9462)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche del ruolo del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria tecnica degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'ORGANIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 3 ultimo comma della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visti gli articoli 1, 51, 60, 63 e 67 penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1971 con il quale è stata approvata la tabella delle piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del ruolo del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria tecnica degli archivi notarili;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1973 con il quale sono state stabilite la nuova pianta organica e la denominazione delle nuove qualifiche non dirigenziali del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili;

Visti i decreti di collocamento a riposo di dipendenti degli archivi notarili con i quali sono stati portati in diminuzione o resi indisponibili i posti lasciati liberi da detto personale;

Vista la nota 6 maggio 1974, n. 4.2.119209, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale;

Vista la nota 22 maggio 1974, n. 7292/9/5/25 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione;

Ritenuta la necessità di rideterminare le piante organiche del ruolo del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili, uniformandosi ai pareri sopra richiamati;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella contenente le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche del personale di ruolo della carriera direttiva (qualifiche non dirigenziali), di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro
per l'organizzazione della pubblica amministrazione
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1974
Registro n. 30 *Giustizia, foglio n.* 275

TABELLA

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

CARRIERA DIRETTIVA
(qualifiche non dirigenziali)

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
530, 487, 455, 426, 387	Conservatore capo aggiunto	34
307	Conservatore superiore	102
257, 190	Conservatore	
		136

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Dotazione organica
Ispettore generale o sovrintendente	3
Conservatore capo	2
	5

CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
370	Segretario capo	7
297, 255	Segretario principale	32
218, 178, 160	Segretario	31
		70

CARRIERA ESECUTIVA

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
245	Aiutante capo	27
213, 183	Aiutante principale	122
163, 133, 120	Aiutante	121
		270

CARRIERA AUSILIARIA
Personale addetto agli uffici

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
165, 143	Commesso capo	45
133, 115, 100	Commessi	105
		150

Personale ausiliario tecnico

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
165, 143	Agenti tecnici capi	2
133	Agente tecnico	2
		4

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro
per l'organizzazione della pubblica amministrazione
GUI

(9505)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.

Prezzi di copertina dei libri di testo per le scuole elementari relativi all'anno scolastico 1974-75.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;

Visto il decreto interministeriale in data 9 agosto 1972, col quale è stato stabilito per l'anno scolastico 1972-73 il prezzo massimo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari;

Riconosciuta l'opportunità in relazione agli accertamenti svolti, di modificare per l'anno scolastico 1974-75 i prezzi di cui al citato decreto interministeriale 9 agosto 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito, per l'anno scolastico 1974-75 il prezzo massimo dei libri di testo per le scuole elementari nella misura complessiva di L. 2.820 per i testi del 1° ciclo e di L. 10.560 per i testi del 2° ciclo.

Il prezzo di ciascun volume, in relazione alle caratteristiche, è stabilito come segue:

Classe	Letture	Sussidiari
1ª	L. 1.500	L. —
2ª	» 1.320	» —
3ª	» 1.320	» 1.920
4ª	» 1.320	» 2.160
5ª	» 1.440	» 2.400

Art. 2.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione viene praticato dai librai lo sconto del 4% sui prezzi di copertina.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(9197)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1974.

Autorizzazione alla società The Marine Insurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni alla riassicurazione attiva nel ramo trasporti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società The Marine Insurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo alla riassicurazione attiva nel ramo stesso;

Visto il programma di attività, presentato con la predetta domanda, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società The Marine Insurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni alla riassicurazione attiva nel ramo trasporti.

Roma, addì 7 ottobre 1974

Il Ministro: DE MITA

(8989)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1974.

Segni caratteristici dei titoli al portatore rappresentanti cartelle 7 % di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190, concernente l'emissione di speciali cartelle 7% della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, per un capitale nominale complessivo di lire 550 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare la forma, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore da emettere in rappresentanza delle predette cartelle;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore delle speciali cartelle di credito comunale e provinciale 7% emesse ai sensi del decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono del taglio di lire un miliardo di capitale nominale.

Ciascun titolo è composto dal corpo e da un foglio di trentaquattro cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali scadenti il primo gennaio ed il primo luglio di ciascun anno.

Delle trentaquattro cedole, le prime trenta sono disposte sulla destra del corpo del titolo su cinque colonne, di sei cedole ciascuna, numerate da uno a trenta, dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra; le rimanenti quattro cedole sono disposte sotto il corpo del titolo su due colonne, di due cedole ciascuna, numerate, da trentuno a trentaquattro, sempre dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra.

La cedola n. 1 reca la data di scadenza 1° luglio 1971 e la cedola n. 34 la data di scadenza 1° gennaio 1988.

Le prime sette cedole da quella n. 1, di scadenza 1° luglio 1971, a quella n. 7, di scadenza 1° luglio 1974, sono state annullate in sede di stampa e obliterate.

Art. 2.

I titoli al portatore sono stampati su carta bianca liscia con filigrana in chiaroscuro. La filigrana riproduce, in corrispondenza del corpo del titolo, un medaglione con figure allegoriche rappresentanti la Cassa depositi e prestiti e, in corrispondenza di ciascuna cedola la sigla C.D.P.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice formata da motivi ornamentali interrotti, nel lato superiore, al centro, da una formella con la leg-

genda « 1.000.000.000 »; nel lato sinistro, in alto, e nel lato destro, in basso, da uno spazio rettangolare per la numerazione magnetica e, infine, nel lato inferiore, al centro, da uno spazio circolare a linee ondulate per l'impressione del bollo a secco recante lo stemma della Repubblica italiana e la leggenda « CASSA DEPOSITI E PRESTITI ».

Questo spazio circolare sporge dalla cornice, per circa la metà del suo diametro, verso l'interno del corpo del titolo ed è contornato da un movimento di elementi bianco-linea, che si raccorda con il lato inferiore della cornice.

Il fondino del corpo del titolo, a due colori litografici, ripete lo stesso disegno filiforme che occupa tutto lo spazio racchiuso dalla cornice. Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sotto lo stemma della Repubblica italiana posto al centro, sono stampate le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA / CASSA DEPOSITI E PRESTITI / SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE (racchiuso entro una cornicetta) / (LEGGE 22 DICEMBRE 1969, N. 964) / SPECIALI CARTELLE DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE / 7% 1971-1991 / EMESSE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1971 / (PUBBLICATO NELLA G. U. 28 LUGLIO 1971, N. 190) / Titolo al portatore da / UNA CARTELLA / N. (segue il numero) / del capitale nominale di lire / UN MILIARDO / fruttante l'interesse annuo di lire / SETTANTA MILIONI / CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 1971 /. Gli interessi sono pagabili in due rate semestrali posticipate, / scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, all'esibitore / delle cedole corrispondenti / Roma, lì 28 maggio 1971.

IL DIRETTORE GENERALE (S. Viaggio) / V° IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI RISCONTRO DELLA CORTE DEI CONTI (Lanzafame) / IL DIRETTORE / DELLA RAGIONERIA CENTRALE (Sanzio Patacchini) / N. DI POSIZIONE 22/1073 ».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo sono stampate, in alto, le principali norme che regolano le speciali cartelle di credito comunale e provinciale 7% emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, seguite dalla seguente leggenda: « AVVERTENZA / Il presente titolo, qualora vigente al 1° gennaio 1988, deve essere / presentato per il cambio con altro titolo, che recherà unite le cedole con / scadenza al 1° luglio 1988 e seguenti, fino e compresa quella al 1° gennaio 1991 ».

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta formata da un motivo ornamentale, interrotto, nel lato superiore, dalla leggenda: « CASSA DEPOSITI E PRESTITI ». All'interno, spostata verso il lato sinistro, è raffigurata una medaglia nella quale sono inseriti i disegni della Mole Antonelliana e dell'Anfiteatro Flavio, con l'indicazione degli anni « 1863 » e « 1963 »; sul bordo della medaglia, dal basso verso l'alto ed in senso orario, si sviluppa la leggenda « CENTENARIO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ».

Il fondino, a due colori litografici, simile a quello del corpo del titolo, non occupa tutto lo spazio racchiuso dalla cornice ma lascia, in alto ed in basso, uno spazio rettangolare bianco per la numerazione magnetica.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO / COMUNALE E PROVINCIALE / TITOLO DA UNA CARTELLA / N. (segue il numero) SPECIALI CARTELLE DI CREDITO / COMUNALE E PROVINCIALE / 7% 1971-1991 / CEDOLA AL (segue la data di pagabilità) / DI LIRE TRENTACINQUE MILIONI (35.000.000) »; a destra e a sinistra di quest'ultima riga spostato verso la cornicetta, è ripetuto il numero cedolare.

Sul fondino è riportata inoltre, a destra, in alto, compresa in un filo di cornice rettangolare, la leggenda « PAGABILE IL / (segue la data di pagabilità / LIRE / 35.000.000 ».

Le cedole, per esigenze proprie della elaborazione automatica con la tecnica della scrittura magnetica, non recano impresso il bollino a secco.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali, che racchiude, al centro, in uno spazio romboidale bianco, il numero cedolare. Sopra e sotto la losanga sono riportate, rispettivamente, le leggende: « (LEGGE 22 DICEMBRE 1969, N. 964) e DECRETO MINISTERIALE 28 MAGGIO 1971 ».

Art. 7.

La cornice del prospetto del titolo e delle cedole e la medaglia riprodotta sul prospetto delle cedole sono stampate calcograficamente in colore arancio - avana.

Il fondino del prospetto del titolo e delle cedole è eseguito litograficamente in celeste e verdino.

La composizione a forma di losanga nel rovescio delle cedole è eseguita litograficamente in grigio.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in grigio.

La numerazione e le firme nel prospetto del titolo e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente.

Art. 8.

I titoli al portatore vigenti alla data del 1° gennaio 1988 saranno sostituiti con altri aventi tutte le caratteristiche descritte negli articoli che precedono; in essi non è, peraltro, riportata l'« AVVERTENZA » di cui al precedente art. 4.

I titoli suddetti sono muniti di sei cedole, da quella n. 35, di scadenza 1° luglio 1988 a quella n. 40, di scadenza 1° gennaio 1991.

Art. 9.

I modelli dei titoli al portatore considerati nelle disposizioni precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1974
Registro n. 27 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 162

(9322)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1974.

Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giacomo Costa fu Andrea, in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari.

Considerato che la ditta Giacomo Costa fu Andrea di Genova ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione dalla Spagna di 2463 fusti di olio di oliva per complessive Lit. 360.000.000 di cui al mod. *B*-Import n. 2310418 rilasciato in data 30 aprile 1973 dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Genova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la nazionalizzazione della merce è avvenuta entro i termini stabiliti limitatamente all'importo di Lit. 227.424.960; mentre per il residuo di Lit. 132.567.120 lo sdoganamento è stato effettuato con un ritardo di quarantatre giorni;

Ritenuto che i motivi addotti per giustificare tale ritardo, attesa delle opportunità di vendita della merce all'estero, non possono essere ritenuti validi;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Giacomo Costa fu Andrea di Genova mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, filiale di Genova, nella misura del 5% dell'importo di Lit. 132.567.120 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(9049)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di due tratti di strada in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 15 maggio 1967, n. 649, con la quale l'amministrazione provinciale di Vercelli ha chiesto la classificazione fra le provinciali:

a) del tronco stradale che si diparte, nell'abitato di Santhià, all'inizio del corso Beato Ignazio, spigolo sud del ristorante Porta Aosta, e termina all'innesto della strada per la tenuta « la Mandria » per una lunghezza di km 1+650;

b) del tratto ex strada statale che, dal suddetto innesto con la strada della Mandria, giunge ad innestarsi con la nuova variante esterna nord dell'abitato di Santhià della lunghezza di km 0+430 e che costituisce il collegamento tra la strada statale n. 143 e la strada provinciale Santhià-Alice Castello,

per una lunghezza complessiva dei due tronchi di circa km 2+080;

Visto il voto n. 991 dell'11 dicembre 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che i tratti stradali anzidetti possiedono le caratteristiche previste dall'art. 4, lettere *b*) e *d*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e possono quindi essere classificati provinciali;

Ritenuto, pertanto, che gli anzidetti tratti possono essere provincializzati;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tratti stradali di cui alle premesse dell'estesa complessiva di chilometri 2+080 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificati provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9042)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera in data 20 febbraio 1973, n. 346, con la quale l'amministrazione provinciale di Matera ha espresso parere favorevole alla provincializzazione della strada « Gallipoli Cognato-Ponte Balsamo » (svincolo superstrada Basentana) dell'estesa di km 6+960;

Visto il voto del 16 luglio 1974, n. 481, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada anzidetta possiede i requisiti di cui all'art. 4 lettere *b*) e *d*) della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificata provinciale;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 6+960 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9043)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Texmo S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di cambi valutari;

Considerato che la società Texmo S.r.l. con sede in Milano, piazza S. Camillo de Lellis, 1, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione di trenta balle di tessuti misti di rayon e cotone di origine e provenienza Formosa per complessivi $ 14.250 di cui al mod. *B*-Import n. 000183, rilasciato il 14 marzo 1973 dalla Banca Morgan Vonwiller, sede di Milano;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Tenuto conto che l'importazione definitiva della merce è avvenuta con ventuno giorni di ritardo rispetto al termine di validità dell'impegno;

Considerato che l'inadempienza è stata accertata dall'Ufficio italiano dei cambi - Servizio ispettorato, e tenuto conto altresì che l'operazione non ha formato oggetto di alcuna richiesta di proroga ai normali termini di scadenza;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Texmo S.r.l. di Milano mediante fidejussione della Banca Morgan Vonwiller, sede di Milano, pari al 5% dell'importo di $ 14.250 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(9051)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Stalca, in La Loggia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Stalca di La Loggia (Torino), ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per importazione di carne bovina congelata di origine e provenienza Bulgaria per complessive Lit. 100.000.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3758246, rilasciato in data 20 agosto 1973 dalla Banca commerciale italiana, filiale di Torino;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Tenuto conto che l'importazione definitiva della merce è avvenuta con ritardi varianti tra i novanta e i cento giorni rispetto al termine di validità dell'impegno;

Considerato che l'inadempienza è stata accertata dall'Ufficio italiano dei cambi - Servizio ispettorato, e tenuto conto altresì che la ditta Stalca non ha provveduto a richiedere, ai sensi delle disposizioni vigenti, la proroga del termine di validità dell'impegno, pur sapendo che l'operazione non si sarebbe perfezionata entro il termine previsto di trenta giorni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Stalca di La Loggia (Torino), mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, filiale di Torino, pari al 5% di Lit. 100.000.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(9050)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1974.

Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Franceschi S.p.a., in Monfalcone.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta De Franceschi S.p.a. di Monfalcone ha chiesto di effettuare i pagamenti anticipati per l'acquisto di una partita di pannelli di cotone di origine e provenienza Germania occidentale, di cui ai mod. *B*-Import n. 12773 di $ 339.450 e n. 1636562 del 23 luglio 1973 di $ 485.925, rilasciati dalla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, sede di Pordenone;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che le operazioni di importazione definitiva sono state effettuate entro il termine di validità degli impegni limitatamente a $ 71.000, mentre per una differenza di $ 743.557 i ritardi variavano tra i dieci e i settantatre giorni, laddove per il residuo importo di

$ 10.818, dovuto a calo, la ditta beneficiaria estera ha provveduto in data 10 settembre 1973 a rimborsare la ditta De Franceschi;

Ritenuto che i motivi prettamente commerciali addotti dalla ditta interessata per giustificare tali ritardate importazioni non possono essere ritenuti validi;

Considerato che l'inadempienza è stata accertata dall'Ufficio italiano dei cambi - Servizio ispettorato, e tenuto conto altresì che l'operazione non ha formato oggetto di alcuna richiesta di proroga ai normali termini di scadenza;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta De Franceschi S.p.a. di Monfalcone mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, sede di Pordenone, per il 5% dell'importo di $ 743.537, di cui ai mod. *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(9113)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 16 aprile 1970, n. 154, con il quale l'amministrazione provinciale di Rieti ha deliberato di provincializzare la strada comunale « Bivio Gallo-Osteria Tancia » che ha inizio dalla strada provinciale « Salisano » in località Gallo, in prossimità del centro abitato del comune di Salisano e termina sulla strada provinciale « Immaginetta di Monte S. Giovanni-Poggio Catino » in località Osteria Tancia, dell'estesa di km 6+000;

Visto il voto 7 maggio 1974, n. 269, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse di km 6+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9143)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 0008/4/C in data 2 marzo 1973 con la quale l'amministrazione provinciale di Palermo ha riconosciuto che la strada comunale « Bagheria-Casteldaccia » dell'estesa di km 4+000 circa possiede i requisiti di cui all'art. 4, lettera *a*), della legge n. 126 per essere classificata fra le provinciali;

Visto il voto n. 480 del 16 luglio 1974 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada anzidetta possiede i requisiti di cui all'art. 4, lettera *a*), della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificata provinciale;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Bagheria-Casteldaccia » dell'estesa di km 4+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9141)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.

Modificazione della denominazione sociale della società per azioni « Fiduciaria revisioni aziendali amministrative » - F.R.A.M., in Como.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1965 con il quale la società per azioni « Fiduciaria revisioni aziendali amministrative » - F.R.A.M., con sede in Como, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 12 febbraio 1974 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Studio Sala & C. - S.p.a. » - Società fiduciaria di revisione - S.p.a., e la successiva comunicazione 4 marzo 1974;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

La denominazione sociale della società per azioni « Fiduciaria revisioni aziendali amministrative » - F.R.A.M., con sede in Como, viene modificata in « Studio Sala & C. - S.p.a. » - Società fiduciaria di revisione - S.p.a.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 25 novembre 1965, si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(9114)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Revoca dell'autorizzazione all'impiego dell'enzima « glucossidasi » nella produzione delle paste alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 30 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302, del 21 novembre 1972, con il quale venne autorizzato l'impiego, negli sfarinati (semola e semolato) destinati alla produzione di paste alimentari, dell'enzima glucossidasi alla dose massima di 6.000 unità Sarret per 100 chilogrammi di sfarinati;

Considerato che, da ulteriori studi e ricerche effettuati, è risultato che l'impiego dell'enzima suddetto non apporta quel miglioramento delle qualità organolettiche delle paste alimentari, in funzione del quale l'autorizzazione fu a suo tempo rilasciata;

Ritenuto che ricorra, pertanto, il presupposto per la revoca dell'autorizzazione a suo tempo concessa;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 10 e 34 della legge 4 luglio 1967, n. 580;

Visti gli articoli 5, lettera *g*), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione di cui al decreto ministeriale in data 30 ottobre 1972, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9542)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Messa in liquidazione della Mutua assicurazione bestiame tra gli agricoltori del comune di S. Giovanni in Fiore, in S. Giovanni in Fiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, concernente le norme sull'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visti gli articoli 2544 e 2547 del codice civile;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza n. 36602/III in data 7 luglio 1959, pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cosenza n. 4, pag. 53 del 14 luglio 1959, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica della « Mutua assicurazione bestiame tra gli agricoltori del comune di S. Giovanni in Fiore », con sede in S. Giovanni in Fiore, presso i locali dell'Opera valorizzazione Sila;

Vista la lettera in data 25 luglio 1974 dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, promotrice di detta mutua bestiame, trasmessa dalla prefettura di Cosenza, con la quale viene comunicato che la stessa mutua ha cessato ogni attività fin dal 1968;

Considerato che la predetta mutua non ha compiuto da quella data atti di gestione e non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Ritenuto inoltre che tale mutua non ha depositato per più di due anni consecutivi i bilanci annuali;

Decreta:

La Mutua assicurazione bestiame tra gli agricoltori del comune di S. Giovanni in Fiore, con sede in S. Giovanni in Fiore, è posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Edoardo Simonetti funzionario dell'Opera Sila, di sviluppo in Calabria.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(9585)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Messa in liquidazione della Mutua assicurazione bestiame tra allevatori di Bisignano, in Bisignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, concernente le norme sull'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visti gli articoli 2544 e 2547 del codice civile;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza n. 59666/III in data 27 settembre 1962, pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cosenza n. 28, pag. 215 del 6 ottobre 1962, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica della « Mutua assicurazione bestiame tra allevatori di Bisignano », con sede in Bisignano, presso gli uffici dell'Opera valorizzazione Sila;

Vista la lettera in data 25 luglio 1974 dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, promotrice di detta mutua bestiame, trasmessa dalla prefettura di Cosenza, con la quale viene comunicato che la stessa mutua ha cessato ogni attività fin dal 1968;

Considerato che la predetta mutua non ha compiuto da quella data atti di gestione e non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Ritenuto inoltre che tale mutua non ha depositato per più di due anni consecutivi i bilanci annuali;

Decreta:

La Mutua assicurazione bestiame tra allevatori di Bisignano, con sede in Bisignano, è posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Edoardo Simonetti funzionario dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(9584)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Messa in liquidazione della Mutua assicurazione bestiame fra gli allevatori di Aprigliano-Parenti, in Parenti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, concernente le norme sull'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visti gli articoli 2544 e 2547 del codice civile;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza n. 77192/III in data 18 gennaio 1961, pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cosenza n. 62, pag. 423 del 31 gennaio 1961, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica della « Mutua assicurazione bestiame tra allevatori di Aprigliano-Parenti », con sede in località Bocca di Piazza del comune di Parenti;

Vista la lettera in data 25 luglio 1974 dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, promotrice di detta mutua bestiame, trasmessa dalla prefettura di Cosenza, con la quale viene comunicato che la stessa mutua ha cessato ogni attività fin dal 1968;

Considerato che la predetta mutua non ha compiuto da quella data atti di gestione e non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Ritenuto inoltre che tale mutua non ha depositato per più di due anni consecutivi i bilanci annuali;

Decreta:

La Mutua assicurazione bestiame fra gli allevatori di Aprigliano-Parenti, con sede in località Bocca di Piazza del comune di Parenti, è posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Edoardo Simonetti funzionario dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(9583)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Messa in liquidazione della Mutua assicurazione bestiame tra allevatori di Crosia, Calopezzati, Rossano (fondo Solfara), in Crosia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, concernente le norme sull'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visti gli articoli 2544 e 2547 del codice civile;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza n. 32457/III in data 6 giugno 1960, pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cosenza n. 100, pag. 852 del 14 giugno 1960, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica della Mutua assicurazione bestiame tra allevatori di Crosia, Calopezzati, Rossano (fondo Solfara), con sede in Mirto, frazione del comune di Crosia;

Vista la lettera in data 25 luglio 1974 dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, promotrice di detta mutua bestiame, trasmessa dalla prefettura di Cosenza, con la quale viene comunicato che la stessa mutua ha cessato ogni attività fin dal 1968;

Considerato che la predetta mutua non ha compiuto da quella data atti di gestione e non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Ritenuto inoltre che tale mutua non ha depositato per più di due anni consecutivi i bilanci annuali;

Decreta:

La Mutua assicurazione bestiame tra allevatori di Crosia, Calopezzati, Rossano (fondo Solfara), con sede in Mirto, frazione del comune di Crosia, è posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Edoardo Simonetti funzionario dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(9586)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Messa in liquidazione della Mutua assicurazione bestiame fra gli agricoltori di Corigliano Calabro, in Corigliano Calabro Scalo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, concernente le norme sull'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visti gli articoli 2544 e 2547 del codice civile;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza n. 36601/III in data 6 luglio 1959, pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cosenza n. 4, pag. 61 del 14 luglio 1959, con il quale è stata riconosciuta

la personalità giuridica della « Mutua assicurazione bestiame fra gli agricoltori di Corigliano Calabro », con sede in Corigliano Calabro Scalo;

Vista la lettera in data 25 luglio 1974 dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, promotrice di detta mutua bestiame, trasmessa dalla prefettura di Cosenza, con la quale viene comunicato che la stessa mutua ha cessato ogni attività fin dal 1968;

Considerato che la predetta mutua non ha compiuto da quella data atti di gestione e non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Ritenuto inoltre che tale mutua non ha depositato per più di due anni consecutivi i bilanci annuali;

Decreta:

La Mutua assicurazione bestiame fra gli agricoltori di Corigliano Calabro, con sede in Corigliano Calabro Scalo, è posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Edoardo Simonetti funzionario dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(9582)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Perequazione automatica delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 17443 del 2 agosto 1974;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1973 e giugno 1974 ed i mesi di luglio 1972 e giugno 1973, è aumentato nella misura del 13,0 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, le pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ivi compresi i trattamenti minimi ed al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1975, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1975, le pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ivi compresi i trattamenti minimi ed al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, sono aumentate in misura pari al 13,0 per cento del loro ammontare.

Per le pensioni dirette, l'aumento di cui al precedente comma si applica secondo quanto disposto dall'art. 9, penultimo comma, della legge 13 luglio 1967, n. 583, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1973, n. 672.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente articolo le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1974, salvo i trattamenti minimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(9701)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Nomina dei componenti il comitato centrale istituito dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, concernente norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 15 febbraio 1974, n. 36, concernente norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali;

Visto l'art. 5 della legge citata che prevede la nomina e la composizione di un comitato centrale con sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la decisione sulle domande che comportano la ammissione alla ricostruzione del rapporto assicurativo dei lavoratori interessati;

Viste le designazioni comunicate dal Ministero del tesoro con nota n. 148212;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L.;

Considerate le risultanze degli atti istruttori per la individuazione delle organizzazioni sindacali di cui sopra;

Considerata la necessità di provvedere, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo citato, alla nomina del predetto comitato centrale;

Decreta:

Art. 1.

Per la decisione sulle domande che comportano l'ammissione alla ricostituzione del rapporto assicurativo in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali, è nominato apposito comitato centrale, composto nel modo seguente:

a) Pelliccioni dott. Renato, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;

b) Delfini dott. Alberto e Marzi dott. Orazio, rappresentanti del Ministero del tesoro;

c) il direttore generale dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale deve aver luogo la ricostruzione del rapporto assicurativo, o un funzionario dallo stesso designato, rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale deve aver luogo la ricostruzione del rapporto assicurativo;

d) Onesti Gennaro, rappresentante dei lavoratori dipendenti.

Art. 2.

I rappresentanti di cui alla lettera *c*) fanno parte del comitato per le decisioni delle domande di ricostruzione del rapporto assicurativo che interessano l'istituto, cassa o fondo di previdenza che i medesimi rappresentano.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

(9702)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1974.

Perequazione automatica delle pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914;

Visto l'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, che prevede, tra l'altro, la perequazione automatica delle pensioni spettanti ai dirigenti di aziende industriali;

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 17443 del 2 agosto 1974;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1973 e giugno 1974 ed i mesi di luglio 1972 e giugno 1973, è aumentato nella misura del 13,0 per cento;

Considerato che a norma del combinato disposto dell'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, le pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1975, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1975, le pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 13,0 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1974, salvo i trattamenti minimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PUCCI

(9700)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 novembre 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Pomigliano d'Arco.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1974 è stato sciolto il consiglio comunale di Pomigliano d'Arco ed è stato nominato il commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione di ragioneria dott. Nicola Giudicepietro.

Alla scadenza del periodo previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata per consentire la definizione di importanti provvedimenti amministrativi attualmente in corso, la cui mancata adozione comporterebbe pregiudizio agli interessi dell'amministrazione civica.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio, in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni.

Napoli, addì 20 novembre 1974

Il prefetto: AMARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1974, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Pomigliano d'Arco e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione di ragioneria dottor Nicola Giudicepietro;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale del primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si ravvisa la necessità per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta proroga;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Pomigliano d'Arco, affidata al direttore di sezione di ragioneria dott. Nicola Giudicepietro, è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 20 novembre 1974

Il prefetto: AMARI

(9467)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali presso l'ospedale civile di Padova ad istituire un corso di specializzazione in assistenza ausiliaria in anestesia e rianimazione.

Con decreto 18 novembre 1974, n. 900.6/CS/54/2/909, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola infermieri professionali dell'ospedale civile di Padova è autorizzata ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza ausiliaria in anestesia e rianimazione per infermieri professionali, con sede presso l'ospedale stesso.

(9347)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Vittorio Emanuele III » di Gela ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto 26 ottobre 1974, n. 900.6/II.18/2 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Vittorio Emanuele III » di Gela (Caltanissetta) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(9652)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 139-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Damato Amedeo, in Napoli, via D'Antona n. 28, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 139-NA » ha dichiarato di aver smarrito un punzone recante il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

(9597)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 5-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Aurora » - S.p.A., in Torino, via Arcivescovado n. 1, assegnataria del marchio di identificazione « 5-TO » ha dichiarato di aver smarrito due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Torino.

(9598)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1974, registro n. 63 Finanze, foglio n. 101, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria prodotto in data 3 luglio 1969 dalla sig.ra Cristofari Lucia nata Micciulla, già applicata del registro, avverso il decreto ministeriale 22 novembre 1968, con il quale veniva rigettata l'istanza dell'interessata intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità « distiroidismo a grado non esimente dal servizio ».

(9587)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario regionale della Lucania, in Potenza

Con decreto ministeriale 18 novembre 1974 la gestione straordinaria del consorzio agrario regionale della Lucania, in Potenza, viene prorogata fino al 30 aprile 1975 e il dott. Raoul Testa viene confermato nella carica di commissario governativo con i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto affidano al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo e con l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Al predetto commissario sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea ordinaria dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1974, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Nicolò Mele a vice commissario governativo.

(9596)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata e garantita » del vino « Barolo » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata e garantita » per il vino « Barolo » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita « Barolo »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita « Barolo » è riservata al vino rosso « Barolo », già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Barolo » deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno « Nebbiolo » delle sottovarietà « Michet », « Lampia » e « Rosè » prodotte nella zona di produzione descritta nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Barolo », comprendente i territori già delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1933, n. 238, nonchè quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga ed in parte il territorio dei comuni di: Monforte con Perno e Castelletto Monforte, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Cherasco e Roddi.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che, partendo dall'abitato di Verduno, scende lungo la vecchia strada del Tanaro e, fiancheggiando C. Pradonio, raggiunge a quota 300 la vicinale di Monvigliero. Indi

percorre la vicinale dei Ronchi, che da questo punto ha origine, fino ad incontrare (passando per quota 276) il confine tra Roddi e Verduno. Segue tale confine fino a raggiungere quello tra La Morra e Roddi sul quale prosegue fino alla località Ciocchino.

Da Ciocchino, la linea di delimitazione, segue la strada vicinale del Bricco Ambrogio toccando le quote 248 e 252 fino ad incontrare il rio Talloria di Castiglione. Risale il rio Talloria di Castiglione in direzione sud-ovest fino ad incontrare la strada provinciale Alba-Barolo in prossimità del bivio per Barolo e per Serralunga.

Da questo punto, la linea di delimitazione segue la provinciale Alba-Barolo in direzione nord verso Alba fino al km 5, ove, in prossimità di Cascina Giuli imbocca la strada per case Borzone e Giacco e la segue fino a raggiungere, ai Farinetti, il confine fra i comuni di Grinzane Cavour e Diano d'Alba. Segue detto confine fino al torrente Carzello e poi il torrente medesimo sino alla confluenza con il torrente Talloria di Sinio. Risale quindi il Talloria per tutto il tratto che questo percorre in territorio di Diano d'Alba e poi nel successivo che fa da confine tra il comune di Serralunga ed i comuni di Montelupo e di Sinio. Prosegue lungo quest'ultimo confine e poi lungo quello di Serralunga con Roddino, fino ad incontrare, a quota 297 in prossimità di Cascina Piano Romaldo, il confine tra Serralunga e Monforte. Segue dall'origine il rio di Piano Romaldo in direzione di Bricco del Rosso (quota 498), sotto il quale raggiunge la provinciale Roddino Monforte che segue fino al capoluogo di questo comune.

Dal capoluogo di Monforte scende al rio Cornaretta e prosegue lungo il primo tratto del rio di Monchiero, fino a raggiungere (per case Manzoni, C. Rocca Nera, e C. Vigliani) il confine comunale tra Monforte e Monchiero con il quale si identifica fino ad incontrare il rio Rataldo ed il confine tra i comuni di Novello, Monchiero e Monforte. Scende lungo il rio Rataldo e, raggiunta la confluenza con il rio dei Mosca, risale quest'ultimo fino al capoluogo di Novello.

Da Novello, la linea di delimitazione prosegue per la vicinale dei Corini, sale ai Tarditi ed ai Saccati (quota 339) e segue oltre ai Saccati, in primo tratto il confine comunale tra Novello e Narzole, indi continua sul confine tra i comuni di Barolo e Narzole fino ad incontrare il confine tra Barolo e La Morra in prossimità di quota 480. Da questo punto segue verso occidente il confine tra i comuni di Narzole e La Morra fino a raggiungere quello tra i comuni di Cherasco-La Morra lungo il quale prosegue in direzione nord e, passando per quota 386, giunge ad intersecare, in prossimità del km 4, la strada provinciale Cherasco-La Morra.

Da questo punto, la linea di delimitazione segue la provinciale suddetta fino alla località S. Michele (quota 302); indi prosegue per la strada vicinale esistente fino ad incontrare il rio S. Michele che risale per breve tratto in direzione sud-est fino alla confluenza con il rio Rovanco sul confine comunale tra Cherasco e La Morra.

Segue detto confine, che passando per quota 292 (Cascina Motturone), raggiunge il greto del fiume Tanaro; quindi piega verso nord-est e raggiunge, in linea retta, Presa.

Da questo punto, la linea di delimitazione risale la comunale detta dei Garassini che, passando per C. Dabene, raggiunge la strada provinciale per Pollenzo. Percorre detta provinciale in direzione di Cascina Roggeri fino ad incontrare il confine fra i comuni di La Morra e Verduno e il bivio per Cogni. Prosegue quindi, in direzione sud, lungo il confine tra La Morra e Verduno fino all'abitato di Cogni ove, raggiunta la provinciale, segue quest'ultima sino all'abitato di Verduno, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del « Barolo » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente argilloso-calcarei.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare la incisione anulare. La produzione ad Ha di coltura specializzata non deve essere superiore a q.li 80 di uva.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 % al primo travaso e non dovrà superare il 65% dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Art. 5.

Nell'ambito della resa massima prevista nel precedente articolo, i competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati, fissano annualmente in via indicativa, in vendemmia, la produzione media unitaria delle uve, prescrivendo da parte dei conduttori che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicativa, una tempestiva segnalazione mediante lettera raccomandata alla regione per gli opportuni accertamenti da parte degli organi della stessa.

La resa media indicativa va fissata tenendo conto dello andamento stagionale e delle altre condizioni ambientali di coltivazione (sistemi di impianto di coltura ecc.) al fine di assicurare la rispondenza della denuncia delle uve all'effettiva produzione dei vigneti.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata nell'art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle provincie di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.

E' altresì consentito che siano effettuate le operazioni di invecchiamento obbligatorio in cantine site nei territori comunali ove aziende abbiano ottenuto, ai sensi del comma precedente, l'autorizzazione alla vinificazione.

Art. 7.

Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni e conservato per almeno due anni di detto periodo in botti di rovere o di castagno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di Barolo più giovane ad identico Barolo più vecchio o viceversa nella misura massima del 15%.

In etichetta, dovrà figurare il millesimo relativo al vino che concorre in misura preponderante.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita « Barolo », ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 8.

Il vino « Barolo » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato con riflessi arancione;
odore: profumo caratteristico, etereo, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 13;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minino: gr. 23 litro.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 9.

Il vino « Barolo » sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a cinque anni può portare come specificazione aggiuntiva la dizione « riserva ».

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Barolo », in vista della vendita, devono essere di forma bordolese, borgognona o similari oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Esse devono essere di vetro scuro e di capacità corrispondenti ai tipi contraddistinti con le sigle *A - F - FL - G - GC - H - SM*, di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e chiuse con tappo di sughero.

Art. 10.

La denominazione « Barolo chinato » è consentita per i vini aromatizzati preparati utilizzando come base vino « Barolo » senza aggiunta di mosti o vini non aventi diritto a tale denominazione e con un'aromatizzazione tale da consentire, secondo le norme di legge vigenti, il riferimento nella denominazione alla china.

Art. 11.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Barolo » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Barolo » deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata e garantita « Barolo » deve sempre essere messa in evidenza, comunque deve figurare con caratteri di altezza e di larghezza non inferiore a 2/5 di quelli massimi di ogni altra indicazione che compaia sull'etichetta principale della bottiglia.

(9647)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 4 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	665 —	665 —	664,95	665 —	665 —	665,10	664,90	665 —	665 —	665 —
Dollaro canadese	673 —	673 —	673 —	673 —	674 —	673,05	673 —	673 —	673 —	673 —
Franco svizzero	247,42	247,42	246,70	247,42	246 —	247,40	246,50	247,42	247,42	247,40
Corona danese	113,98	113,98	114 —	113,98	114,25	113,90	113,99	113,98	113,98	113,95
Corona norvegese	123,55	123,55	123,30	123,55	123,50	123,50	123,60	123,55	123,55	123,55
Corona svedese	156,55	156,55	156,30	156,55	155 —	155,60	156,42	156,55	156,55	156,54
Fiorino olandese	258,84	258,84	258,80	258,84	258,25	258,80	258,75	258,84	258,84	258,80
Franco belga	17,80	17,80	17,76	17,80	17,85	17,80	17,7850	17,80	17,80	17,80
Franco francese	144,09	144,09	144,20	144,09	143,90	144,10	143,97	144,09	144,09	144,10
Lira sterlina	1546 —	1546 —	1547 —	1546 —	1545 —	1546,10	1545 —	1546 —	1546 —	1546 —
Marco germanico	267,56	267,56	267,20	267,56	269,25	267,55	267,45	267,56	267,56	267,55
Scellino austriaco	37,5175	37,5175	37,45	37,5175	37,50	37,50	37,47	37,5175	37,51	37,50
Escudo portoghese	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80
Peseta spagnola	11,73	11,73	11,72	11,73	11,70	11,75	11,7125	11,73	11,73	11,72
Yen giapponese	2,221	2,2210	2,2350	2,221	2,22	2,22	2,2215	2,221	2,22	2,22

Media dei titoli del 4 dicembre 1974

Rendita 5 % 1935	87,075
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,075
» 5 % (Ricostruzione)	84,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,775
» 5 % (Città di Trieste)	83,725
» 5 % (Beni esteri)	83,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,625
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	90,600
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	89,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,325
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,075
» poliennali 7 % 1978	92,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 dicembre 1974

Dollaro USA	664,95
Dollaro canadese	673 —
Franco svizzero	246,96
Corona danese	113,985
Corona norvegese	123,575
Corona svedese	156,485
Fiorino olandese	258,795
Franco belga	17,792
Franco francese	144,03
Lira sterlina	1545,50
Marco germanico	267,505
Scellino austriaco	37,494
Escudo portoghese	26,80
Peseta spagnola	11,721
Yen giapponese	2,221

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi: 4 gennaio 1968, n. 15, 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione abbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante lo anno finanziario 1975 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti in particolare, l'art. 2, rispettivamente, delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1974, in corso di perfezionamento, che eleva a 35 anni il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi suddetti nei confronti di coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della citata legge n. 519;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche, di otto borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — MATERIE FISICHE
(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Fisica nucleare ed alte energie.
2) Fisica degli stati aggregati.
3) Biofisica.
4) Elettronica.
5) Microscopia elettronica.
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche).
7) Strumentazione e tecnologia.

II. — MATERIE MICROBIOLOGICHE ED EPIDEMIOLOGICHE
(Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:

1) Batteriologia.
2) Virologia.
3) Micologia.
4) Epidemiologia.
5) Immunologia.
6) Microbiologia degli alimenti.
7) Istologia normale e patologica.
8) Igiene degli alimenti.

III. — MATERIE PARASSITOLOGICHE
(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Ecologia e fisiologia dei parassiti.
2) Infezioni da protozoi e da metazoi.
3) Entomologia applicata.
4) Tassonomia dei parassiti.

IV. — MATERIE VETERINARIE
(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

1) Malattie infettive.
2) Igiene degli alimenti di origine animale.
3) Alimentazione animale.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante lo espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1975; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo dei documenti di cui al successivo art. 15 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità allo uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti, su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che

comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dallo esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) frequenza dei corsi universitari nelle materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore agli anni 28. Il limite massimo di età è elevato a 35 anni per coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, 00161 - Roma, dovrà pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La menzionata domanda, dovrà essere protocollata dallo archivio del medesimo Istituto.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali. Pertanto, l'archivio e qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potranno accettare le domande medesime, presentate, personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana. Qualora sia illeggibile la data del timbro, apposta dal predetto ufficio, sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla a mezzo ricevuta postale, prodotta dal candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta con timbro sulla domanda medesima, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia o meno riportato condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate nell'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo sia che appartengono alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengono indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando.

Per i casi non previsti, deciderà la commissione, con giudizio insindacabile.

Non saranno presi in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale, o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di frequenza dei corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami sostenuti durante la frequenza dei corsi stessi;

b) eventuale *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere *b*), *d*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotto dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, foto-copie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compreso, dall'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8 (l'Amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali, la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'Amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, nè sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati qualunque ne sia la causa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista. o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'Amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene, rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando trovano integrale applicazione per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1975.

Art. 15.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7), 8) dell'art. 8, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7), 8) dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa alla assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dello art. 10 del presente decreto, i 120 giorni decorreranno dalla

data di ricezione della lettera di comunicazione dell'Amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo 210 giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'Amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1974
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 218

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 - ROMA

Il sottoscritto . . nato a (prov. di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . c.a.p. . . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . . . . . nell'ambito delle materie . . . . . .

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riporato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;

5) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

(firma)

. . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . .

N.B. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (v. art. 7 del bando) debbono dichiararlo nella domanda.

Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(9683)

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi: 4 gennaio 1968, n. 15, 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante lo anno finanziario 1975 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti in particolare, l'art. 2, rispettivamente delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1974, in corso di perfezionamento, che eleva a 35 anni il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi suddetti nei confronti di coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della citata legge n. 519;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, di ventidue borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — MATERIE BIOLOGICHE
(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

1) Biologia molecolare.
2) Ematologia.
3) Nutrizione.
4) Endocrinologia.
5) Fisiologia e Fisiopatologia.
6) Farmacologia.
7) Neuropsicofarmacologia.
8) Fisiofarmacologia cardiovascolare.
9) Radiobiologia.
10) Biostatistica.
11) Tossicologia dei farmaci.
12) Tossicologia degli antiparassitari.
13) Tossicologia degli additivi e dei contaminanti alimentari.

II. — MATERIE CHIMICHE
(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

1) Chimica analitica.
2) Chimica farmaceutica.
3) Tecnologie farmaceutiche.
4) Chimica tossicologica.

5) Chimica bromatologica.
6) Chimica fisica.
7) Chimica teorica.
8) Chimica organica.
9) Radiochimica.
10) Tecniche spettrometriche.

III. — MATERIE FISICHE

(Borse n. 9)

Campi di studio e di ricerca:

1) Fisica nucleare ed altre energie.
2) Fisica degli stati aggregati.
3) Biofisica.
4) Elettronica.
5) Microscopia elettronica.
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche).
7) Strumentazione e tecnologia.

IV. — MATERIE PARASSITOLOGICHE

(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

1) Ecologia e fisiologia dei parassiti.
2) Infezioni da protozoi e da metazoi.
3) Entomologia applicata.
4) Tassonomia dei parassiti.

V. — MATERIE VETERINARIE

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Malattie infettive.
2) Igiene degli alimenti di origine animale.
3) Alimentazione animale.

VI. — MATERIE DI INGEGNERIA SANITARIA

(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

1) Depurazione delle acque.
2) Igiene ambientale.
3) Termotecniche e tecnica del freddo.
4) Smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi.
5) Edilizia sanitaria.
6) Tecnologia dei materiali.
7) Tecnologie alimentari.

VII. — MATERIE DI ELETTRONICA BIOMEDICA

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Strumentazione e tecniche per l'acquisizione di dati biomedici.
2) Strumentazione e tecniche per l'elaborazione di dati biomedici.
3) Tecnologie sanitarie operative.
4) Bioingegneria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante lo espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1975; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposta in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo dei documenti di cui al successivo art. 15 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità allo uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti, su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dallo esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore agli anni 28. Il limite massimo di età è elevato a 35 anni per coloro per i quali trovano applicazione gli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, 00161 Roma, dovrà pervenire per posta, a mezzo raccomandata, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La menzionata domanda, dovrà essere protocollata dallo archivio del medesimo Istituto.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali. Pertanto, l'archivio e qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potranno accettare le domande medesime, presentate, personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana. Qualora sia illeggibile la data del timbro, apposta dal predetto ufficio, sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla, a mezzo ricevuta postale, prodotta dal candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta con timbro sulla domanda medesima, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia o meno riportato condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate nell'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo sia che appartengono alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengono indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando.

Per i casi non previsti, deciderà la Commissione, con giudizio insindacabile.

Non saranno presi in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale, o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di licenza di scuola media di secondo grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, con l'indicazione del voto complessivo riportato, nonchè della data di conseguimento della licenza medesima. I certificati di licenza, rilasciati in base alle precedenti disposizioni, saranno ritenuti validi, per l'ammissione al concorso, soltanto se sugli stessi saranno indicati i voti riportati nelle singole materie di esame;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere *b*, *d*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compreso, dall'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8. L'Amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'Amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, nè sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambia-

mento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'Amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni 20.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni 30.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene, rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti o pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando trovano integrale applicazione per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1975.

Art. 15.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7), 8), dell'art. 8, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel far riferimento alla borsa loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7), 8), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa alla assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'articolo 10 del presente decreto, i 120 giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'Amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo 120 giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1974
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 219

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . . . n. . c.a.p. . . tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani previsti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . . . nell'ambito delle materie . . .

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;

5) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

(firma)

. . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

N.B. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 74 e 75 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (v. art. 7 del bando) debbono dichiararlo nella domanda.

Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(9684)

REGIONE MOLISE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Campobasso n. 4114 in data 1° ottobre 1971 con cui venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1970;

Visto il proprio precedente decreto n. 357 del 19 ottobre 1973 relativo all'ammissione dei candidati;

Esaminati i verbali della commissione giudicatrice e ritenuto che la stessa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria dei candidati in conformità della vigente normativa in materia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 22 maggio 1973, n. 7;

Su conforme deliberazione della giunta regionale esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Trotta Aldo	punti	61,260
2. De Rosa Pasquale	»	57,240
3. Lombardi Renato	»	55,710
4. Velardo Rosa Maria	»	51,285
5. Bollella Pasquale	»	50,962
6. Iannone Isidoro	»	49,505
7. Cennamo Michele	»	44,041

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della regione Molise, nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Campobasso, all'albo dei comuni interessati ed all'albo del comitato di controllo sugli atti dei comuni.

Campobasso, addì 25 ottobre 1974

Il presidente: D'Uva

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Campobasso numero 4114 in data 1° ottobre 1971 con cui venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1970;

Visto il proprio precedente decreto n. 357 del 19 ottobre 1973 relativo all'ammissione dei candidati;

Esaminati i verbali della commissione giudicatrice e ritenuto che la stessa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria dei candidati in conformità della vigente normativa in materia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 22 maggio 1973, n. 7;

Su conforme deliberazione della giunta regionale esecutiva ai sensi di legge;

Decreta

di dichiarare vincitori del concorso di che trattasi i seguenti candidati per le condotte accanto a ciascuno di essi indicate:

Trotta Aldo: Ripalimosani;
De Rosa Pasquale: Lupara;
Lombardi Renato: Campochiaro - S. Polo Matese;
Velardo Rosa Maria: Castellino del Biferno;
Bollella Pasquale: Campolieto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della regione Molise, nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Campobasso, all'albo dei comuni interessati ed all'albo del comitato di controllo sugli atti dei comuni.

Campobasso, addì 25 ottobre 1974

Il presidente: D'Uva

(9274)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 8 luglio 1974, n. 4518, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto 8 luglio 1974, n. 4519, con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai concorrenti risultati vincitori del concorso suddetto;

Considerato che a seguito delle rinuncie esplicite o implicite degli aventi diritto, si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni Lenola e Sonnino;

Ritenuto che occorre provvedere alle assegnazioni di dette condotte ai concorrenti che ne hanno diritto secondo l'ordine di graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Ai sottoelencati candidati sono assegnate le condotte a fianco indicate:

Berardi Francesco: Lenola (condotta unica);
Zoiti Rocco Antonio: Sonnino (condotta unica).

I sindaci dei comuni di Lenola e Sonnino sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Latina, addì 15 novembre 1974

Il medico provinciale: Realmuto

(9501)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1974, n. 25.

Rifinanziamento legge regionale 21 dicembre 1973, n. 42, contenente norme per la concessione di contributi per il completamento e l'ampliamento di opere ospedaliere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 9 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi da erogare ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 42, è autorizzato, nell'anno finanziario 1974, un ulteriore limite di impegno di L. 1.400.000.000 sul cap. 591.

Per gli anni successivi, le annualità occorrenti per il pagamento dei relativi contributi saranno stanziate sullo stesso capitolo o su quello corrispondente a partire dall'anno 1975 e fino all'anno 2008, la cui copertura verrà assicurata dai fondi derivanti dal riparto del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

Alla spesa di L. 1.400.000.000 occorrente per l'anno 1974 per far fronte agli impegni derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 721 « Fondo da ripartire per l'attuazione di programmi regionali di sviluppo ».

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Cap. 591. — Categoria - beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione . . . L. 1.400.000.000

In diminuzione:

Cap. 721. — Fondo da ripartire per attuazione dei programmi regionali di sviluppo . L. 1.400.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 5 novembre 1974

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1974, n. **26.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 7, recante norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione Basilicata ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10 e 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del 9 novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 della legge 4 maggio 1973, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

Il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può delegare i dirigenti degli uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione all'esercizio di funzioni di sua competenza, limitatamente a quelle a contenuto vincolato ed espressamente indicate, anche se a rilevanza esterna.

Art. 2.

Dal primo comma dell'art. 4 della legge 4 maggio 1973, n. 7, la parola « trasferite » è depennata.

All'art. 4 della stessa legge regionale è aggiunto il seguente comma:

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, può delegare i dirigenti degli uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione all'esercizio delle funzioni di sua competenza, limitatamente a quelle a contenuto vincolato ed espressamente indicate, anche se a rilevanza esterna.

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente articolo:

Le funzioni delegate ai sensi degli articoli precedenti ai dirigenti degli uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione, sono esercitate sotto la direzione, il coordinamento e il controllo del presidente della giunta, per quelle di cui all'ultimo comma dell'art. 3, come modificato con la presente legge, e degli assessori competenti per materia, per quelle di cui all'ultimo comma dell'art. 4, come modificato con la presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 5 novembre 1974

VERRASTRO

(9570)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743200)